

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 24.6.2010 n. 32145

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giusep - rel. Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:

- 1) S.F. N. IL (OMISSIS);
- 2) L.D. N. IL (OMISSIS);
- 3) LE.TE. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2262/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/03/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da L. e Le.; annullamento con rinvio per S.

limitatamente all'esclusione della continuazione; Rigetto nel resto; Udito il difensore avv. Gianzi Giuseppe Antonio, per S., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

1[^]) Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 23 ottobre 2007, condannava S.F., L.D. E LE.TE. Per vari reati (S. per tentata estorsione in danno di C. F., esercente di una pizzeria; fabbricazione e porto in luogo pubblico di una bottiglia incendiaria nonché di una tanica di benzina; tutti gli imputati per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti) commessi in (OMISSIS) e luoghi limitrofi fino all'aprile 2002 alle seguenti pene:

S. ad anni nove di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e ad anni quattro ed Euro 1.500,00 per i delitti di tentata estorsione, fabbricazione e porto di bottiglia incendiaria unificati per il vincolo della continuazione;

L. e LE. Alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 25.000,00 ciascuno per le violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 25 marzo 2009, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado respingendo gli appelli proposti dai predetti imputati.

2^) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso tutti gli imputati.

Con il ricorso da lui proposto S.F. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. E D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nonché il vizio di motivazione, con riferimento ai principi applicati dai giudici di merito nella valutazione della prova dei reati concernenti gli stupefacenti.

Il ricorrente ricorda che la sua responsabilità per tali reati è stata ritenuta in base a quanto emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate il cui contenuto non sarebbe però tale, a suo avviso, da evidenziare un riferimento indiscutibile a tali traffici tanto che alcuna delle conversazioni aveva dato luogo ad interventi della polizia giudiziaria.

Il che confermerebbe, secondo il ricorrente, che nessuna di queste conversazioni aveva un significato "compiuto"; del resto i giudici di merito hanno tratto conferma di questo significato dalle sentenze di condanna di altre persone coinvolte nel traffico in relazione alle cui condotte non è stato però accertato alcun apporto concausale da parte di S..

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 513 c.p.p., comma 1 perché la sentenza impugnata avrebbe utilizzato il contenuto dell'interrogatorio del coimputato L.D. Nei confronti di S. malgrado questi avesse negato il consenso all'utilizzazione dell'atto.

Con il terzo motivo si deducono invece il vizio di violazione di legge e quello di motivazione con riferimento al tentativo di estorsione.

In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente la Corte di merito avrebbe escluso le ipotesi di desistenza volontaria, o di recesso attivo, in considerazione dei tempi e delle modalità dei fatti accertati.

Il ricorrente ricostruisce nei particolari la vicenda estorsiva richiamando i vari momenti in cui egli è intervenuto traendone la conclusione già indicata.

Con il quarto motivo si deducono i medesimi vizi in relazione all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione – tra i reati per i quali è stata affermata la penale responsabilità dell'imputato – malgrado la Corte di merito abbia riconosciuto la comune finalità di lucro delle condotte e che identici erano i contesti temporale e criminoso delle condotte ascritte alle stesse persone.

In data 3 giugno 2010 il difensore di S.F. Ha depositato motivi nuovi con i quali deduce: la violazione dell'art. 192 c.p.p. perché difetterebbe, nella sentenza impugnata, "un adeguato e completo quadro logico- argomentativo in ordine alla responsabilità del S. a titolo di concorso"; pur trattandosi di processo indiziario difetterebbe inoltre una valutazione degli indizi sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza; la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata estorsione e alla mancata affermazione della volontaria desistenza o del recesso attivo; il medesimo vizio con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione malgrado venga richiamata, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati che riconosceva invece la continuazione negata al ricorrente; il medesimo vizio con riferimento al riconoscimento del ruolo di organizzatore in relazione al traffico di stupefacenti e alla mancanza di motivazione sulla determinazione della pena.

Il 9 giugno 2010 il difensore di S. ha depositato copia della sentenza 28 ottobre 2004 con la quale il

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena concordata tra le parti ai coimputati dei medesimi reati T. A. e A.M. Riconoscendo loro il vincolo della continuazione.

3[^]) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso anche L.D. Che, con il primo motivo, deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello perché notificato in (OMISSIS) (dove il ricorrente mai aveva “eletto” domicilio ma era stato posto agli arresti domiciliari nella residenza dei genitori) e poi, non essendo stata possibile la notificazione, presso il difensore.

Con il secondo motivo si deduce il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità malgrado la sentenza di appello abbia riconosciuto che L. agiva in posizione di subordinazione, che era tossicodipendente (e quindi agiva per procurarsi la droga per uso personale) e che ha confessato spontaneamente i fatti addebitatigli.

Tutte circostanze che avrebbero dovuto convincere i giudici di appello a concedergli altresì le attenuanti generiche, ad escludere la recidiva e a ridurre la pena inflitta dal primo giudice.

4[^]) Con il ricorso da lui proposto LE.TE. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 486 c.p.p. Per avere, la Corte di merito, erroneamente negato l’esistenza del legittimo impedimento a comparire all’udienza del 25 marzo 2009 malgrado il ricorrente fosse reduce da un incidente stradale, non fosse in grado di deambulare e avesse documentato questa situazione.

Con il secondo motivo si deducono invece la violazione dell’art. 192 del codice di rito e il vizio di motivazione perché la sentenza di appello non avrebbe tenuto alcun conto della circostanza che il ricorrente aveva documentato che l’assegno di Euro 6.500,00, emesso a favore del coimputato T., non si riferiva all’acquisto di sostanza stupefacente ma riguardava il pagamento di materiale per l’edilizia necessario per il rifacimento del tetto della sua abitazione.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. Con riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della pena senza tener conto che i precedenti richiamati erano privi di gravità e commessi durante un periodo in cui il ricorrente si trovava in stato di tossicodipendenza.

5[^]) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.

Esaminando congiuntamente i motivi principali e i motivi nuovi proposti da S.F. Va anzitutto rilevato che deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale, in buona sostanza, si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il compendio probatorio in base al quale i giudici di merito hanno ritenuto che le conversazioni intercettate fossero idonee a provare il coinvolgimento di S. nell’illecito traffico di stupefacenti contestatogli.

La Corte di merito – premesso che alcuni coimputati erano stati condannati con sentenza divenuta definitiva per i reati contestati al ricorrente – ha evidenziato come S. partecipasse ad incontri con i partecipi del traffico di stupefacenti; ha ritenuto inattendibili e “compiacenti” le dichiarazioni di due dei coimputati (D.M. E D. G.) che hanno escluso la responsabilità di S.;

ha rilevato che le conversazioni erano caratterizzate da linguaggio “criptico” del cui significato non è stata data alcuna spiegazione;

in particolare ha rilevato come lo scambio di “fatture” tra gli interlocutori (S. e T.) non avesse trovato alcuna conferma nella documentazione prodotta ed inoltre fosse irragionevolmente reciproco (nel senso che entrambi si rilasciavano vicendevolmente le fatture); come privo di alcuna giustificazione fosse altresì l’uso dei termini “operai” e “malta” estranei al contesto in cui i

protagonisti della vicenda operavano.

Come è agevole verificare trattasi di motivazione adeguata ed esente da alcuna illogicità e queste caratteristiche la rendono insindacabile nel giudizio di legittimità.

Infondato è invece il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 513 c.p.p., comma 1 perché la sentenza impugnata avrebbe utilizzato il contenuto dell'interrogatorio del coimputato L.D. Nei confronti di S. malgrado questi avesse negato il consenso all'utilizzazione dell'atto.

E' vero che la sentenza impugnata fa riferimento a questo interrogatorio ma è altrettanto vero che i giudici di appello danno atto che delle dichiarazioni di L. non è consentita l'utilizzazione e traggono conferma delle circostanze rilevanti ai fini della responsabilità dell'imputato esclusivamente dalle telefonate intercorse tra S. e L..

6[^]) Infondato è anche il terzo motivo di ricorso di S.F. Con il quale si chiede venga ravvisata, alternativamente, l'ipotesi della desistenza volontaria o del recesso attivo.

Il motivo di ricorso richiama, a sostegno della sua tesi, il disposto dell'art. 56 c.p., comma 3 ("Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso").

Come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità la desistenza ha natura di esimente speciale (v. Cass., sez. 1[^], 8 aprile 1997 n. 5037, Sannino, rv. 207647; sez. 6[^], 10 marzo 1995 n. 7937, Monaco, rv. 202577) e, per assumere giuridico rilievo, presuppone che l'azione sia penalmente rilevante per cui si richiede che la fattispecie sia pervenuta alla fase del tentativo punibile (v.

Cass., sez. 6[^], 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi, rv. 242417; 21 aprile 2006 n. 24711, Virgili, rv. 234679; sez. 2[^], 3 marzo 1998 n. 10795, Bakhshkon, rv. 211656; sez. 1[^], 8 aprile 1997 n. 5037, Sannino, citata); diversamente, si è affermato in dottrina, la disposizione sarebbe inutile.

La desistenza si differenzia dal recesso attivo, previsto dall'art. 56 c.p., comma 4 e parimenti invocato dal ricorrente, perché, in questo secondo caso (recesso attivo), l'azione esecutiva è interamente realizzata e non si è ancora verificato l'evento mentre, nel caso della desistenza, l'azione esecutiva è ancora in corso quando l'agente volontariamente l'interrompe (v. Cass., sez. 2[^], 22 dicembre 2009 n. 2772, Gulli, rv. 246267; sez. 1[^], 23 settembre 2008 n. 39293, Di Salvo, rv. 246267; sez. 1[^], 2 ottobre 2007 n. 42749, Pepini, rv. 238112; sez. 2[^], 24 giugno 1992 n. 8031, Porcari, rv.

191291).

Ciò giustifica anche il più grave trattamento sanzionatorio previsto per il recesso attivo: nel primo caso, infatti, la dottrina parla di tentativo "incompiuto" (anche se pervenuto alla fase del tentativo punibile) mentre, nel caso del recesso attivo, il tentativo è "compiuto".

E' da rilevare che la giurisprudenza di legittimità esclude che, nei reati a forma libera, possa aversi desistenza quando siano stati compiuti gli atti dai quali origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (tentativo compiuto); nel qual caso può solo eventualmente configurarsi il recesso attivo (v. Cass., sez. 1[^], 23 settembre 2008 n. 39293, Di Salvo, rv. 241340; 2 ottobre 2007 n. 42749, rv. 238112).

Altra importante conclusione, cui pervengono uniformemente giurisprudenza e dottrina, è che la "volontarietà" della desistenza non deve essere confusa con la "spontaneità" della medesima nel senso che la desistenza è volontaria anche quando non è spontanea perché indotta da ragioni

utilitaristiche o da considerazioni dirette ad evitare un male ipotizzabile o dalla presa di coscienza degli svantaggi che potrebbero derivare dal proseguimento dell'azione criminosa (cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. 5[^], 7 dicembre 1999 n. 1955, Maravolo, rv. 216438; sez. 6[^], 21 aprile 1989 n. 14024, Gottardo, rv. 182313; 21 marzo 1989 n. 8864, Agostani, rv. 181644).

La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l'agente a desistere dall'azione criminosa ma richiede invece, con la previsione del requisito della volontarietà, che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell'azione.

Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima; la scelta deve quindi essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente (in questo senso v. la già citata sentenza Cass. 5037/1997, Sannino, nonché, più di recente, sez. 2[^], 29 settembre 2009 n. 41484, Aloisio; sez. 1[^], 26 febbraio 2009 n. 11865, Fondino, rv. 243923; 4 febbraio 2009 n. 9015, Petralito, rv.

242877; 2 dicembre 2005 n. 46179, Plivia, rv. 233355; sez. 5[^], 3 dicembre 2004 n. 17688, Dominaci, rv. 232124).

Tra i fattori esterni, idonei ad escludere la volontarietà della desistenza, la giurisprudenza di legittimità (e alcune delle sentenze ricordate) hanno ritenuto corretto individuare, da parte del giudice di merito, le minacce all'associato per delinquere provenienti dall'interno dell'organizzazione; la presenza, nel tentativo di evasione, di condizioni oggettive in precedenza sconosciute, che avrebbero reso l'evasione di improbabile riuscita;

nel tentativo di furto il prospettato intervento di terze persone, la reazione della vittima, la resistenza alla forzatura opposta da una serratura o da una finestra, il sopraggiungere del derubato).

Va ancora ricordato che la valutazione sulla volontarietà della desistenza – e quindi l'accertamento se la desistenza, ancorché non spontanea, sia stata provocata da fattori esterni che rendevano il compimento dell'azione estremamente difficoltoso o rischioso – costituisce una valutazione riservata al giudice di merito che deve dare conto delle circostanze che lo inducono, ove ravvisi la volontarietà, a ritenere che la desistenza sia stata una scelta operata in base ad una libera determinazione dell'agente in assenza di ragioni idonee a rendere invece questa scelta obbligata non in senso assoluto ma riferibile anche ai casi nei quali la prosecuzione dell'attività criminosa appariva particolarmente rischiosa.

7[^]) Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta a questi criteri.

E' da premettere che il ricorrente non pone in discussione che gli atti da lui compiuti integrino il tentativo punibile del reato contestato; deduce però il vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la desistenza non fosse stata volontaria ma resa necessaria dalla circostanza che S. era venuto a conoscenza di essere stato ripreso dalle telecamere installate in prossimità dell'esercizio nei confronti del cui titolare veniva esercitata l'attività estorsiva.

Secondo il ricorrente con questa valutazione la Corte di merito avrebbe operato una confusione tra volontarietà della desistenza e spontaneità della medesima: anche se non spontanea la desistenza può essere volontaria quando difetti l'intervento di terzi che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo che l'agente si è proposto.

Questa impostazione del problema non è però condivisibile anche se il presupposto interpretativo (distinzione tra volontarietà e spontaneità della desistenza) è da ritenere corretto.

Si è visto che l'ipotesi della desistenza volontaria riguarda il tentativo "incompiuto" ma anche che la prosecuzione dell'azione non deve essere impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell'azione medesima; la scelta, in base alla giurisprudenza citata, deve quindi essere operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente.

Esente da alcuna illogicità è dunque la valutazione della Corte di merito che ha escluso la volontarietà (non la spontaneità) della desistenza perché l'uso delle telecamere aveva reso estremamente rischioso il proseguimento dell'azione estorsiva escludendo quindi motivatamente che la desistenza sia stata volontaria.

Fermo restando che la condotta di S. aveva integrato gli estremi del tentativo punibile (ciò che non viene contestato dal ricorrente) è parimenti da escludere che, nel caso di specie, sia ipotizzabile il recesso attivo: anche questa ipotesi è da escludere perché S.F. Non ha posto in essere alcuna condotta diretta ad impedire volontariamente il verificarsi dell'evento.

8^) Infondati sono anche i motivi che si riferiscono al riconoscimento della continuazione tra i vari reati per i quali è stata affermata la responsabilità di S..

Premesso che la valutazione sull'esistenza della continuazione – soprattutto per quanto riguarda l'accertamento dell'identità del disegno criminoso – è riservata al giudice di merito è da rilevare che nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta a corretti criteri logico giuridici.

I giudici di merito hanno infatti escluso che esistesse la prova dell'esistenza di un'unica determinazione volitiva che potesse aver indotto l'agente alla consumazione dei reati non essendo sufficiente a tale fine l'identità della scopo di lucro.

Il giudice di appello ha poi rilevato come fosse infondata la pretesa del ricorrente di ritenere provato che S. si era determinato a svolgere l'attività estorsiva per procurarsi i mezzi per intraprendere l'attività di spaccio di stupefacenti rilevando che quest'ultima già veniva svolta in precedenza.

Come è agevole verificare trattasi di motivazione adeguata ed esente da alcuna illogicità o contraddittorietà che si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità.

né può avere rilievo, nel presente giudizio di legittimità, la circostanza che in altro giudizio e per altri imputati tale continuazione sia stata riconosciuta anche per la considerazione che, costituendo l'identità del disegno criminoso un elemento che attiene all'elemento soggettivo, ben può essere presente in uno degli autori del reato e non in un altro.

Inammissibile è infine l'ultimo dei motivi nuovi proposti da S. e relativo alla determinazione della pena.

La determinazione della pena da infliggere in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'art. 132 c.p., applica la pena discrezionalmente indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.

In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento e salvo che il caso concreto non consenta anche una motivazione implicita (per es. quando la pena viene applicata nel minimo di legge).

Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego di riduzione della pena, al ruolo di preminenza nell'illecito traffico svolto da S. che affiancava l'organizzatore del medesimo, T. A., di cui costituiva il braccio destro.

Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae conseguentemente ad ogni censura in sede di legittimità.

9[^]) Infondati sono anche i motivi proposti con il ricorso di L. D..

Quanto al primo motivo si osserva che è infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello che risulta notificato in (OMISSIS) (dove il ricorrente mai avrebbe "eletto" domicilio trattandosi invece del luogo dove era stato posto agli arresti domiciliari nella residenza dei genitori).

Il luogo dove è stata tentata la notificazione del decreto di citazione in appello – peraltro utilizzato per le notificazioni nel giudizio di primo grado – è quello indicato dall'imputato per essere posto agli arresti domiciliari e dunque equivale ad una dichiarazione di domicilio per cui correttamente, una volta divenuto inidoneo, si è fatto ricorso al procedimento notificazione previsto dall'art. 161 c.p.p., comma 4.

D'altro canto il ricorrente neppure si preoccupa di indicare presso quale residenza o domicilio avrebbe dovuto essere notificato il decreto di citazione limitandosi a indicare i luoghi di residenza o domicilio indicati nella richiesta di rinvio a giudizio senza neppure precisare se, anche successivamente ed in particolare al momento della notificazione contestata, fossero tuttora idonei.

In relazione alle censure contenute nel secondo motivo si osserva – quanto alla richiesta relativa alla concessione dell'attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 (fatto di lieve entità), - che l'apprezzamento sulla qualificazione del fatto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e il controllo del giudice di legittimità è limitato alla verifica della correttezza e congruità delle argomentazioni addotte per ritenere o escludere l'attenuante in questione.

Nel caso in esame il giudice merito ha fatto riferimento, per escludere l'attenuante, alla continuità dell'illecita attività svolta, alla qualità e quantità della sostanza stupefacente (ogni settimana l'imputato ritirava da S. e T. cinque o sei grammi di cocaina che poi vendeva al minuto), alla circostanza che si avvaleva per la vendita di una terza persona, ai numerosi e specifici precedenti, alla natura riduttiva della confessione resa.

Per quanto riguarda invece le altre richieste – concessione delle attenuanti generiche, esclusione della recidiva e riduzione della pena inflitta dal primo giudice – i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sul rigetto delle richieste relative all'attenuazione del trattamento sanzionatorio facendo riferimento al ruolo svolto nel traffico di stupefacenti, ai quantitativi smerciati e ai plurimi precedenti del ricorrente.

In entrambi i casi trattasi di motivazione idonea a fondare il diniego dell'attenuante e delle altre richieste proposte, esente da vizi logico giuridici e quindi insindacabile in questa sede.

10[^]) Sono infine infondati anche i motivi proposti con il ricorso di LE.TE..

Quanto al primo motivo si osserva che LE., avendo subito un incidente stradale con frattura del calcagno, aveva chiesto un rinvio dell'udienza del 4 dicembre 2008 e questo rinvio era stato concesso dalla Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto legittimo l'impedimento.

Alla successiva udienza del 25 marzo 2008 veniva reiterata la richiesta e, in questo caso, la Corte ha ritenuto che non fosse provata l'assoluta impossibilità a comparire e ha respinto la richiesta.

Trattasi di valutazione insindacabile nel giudizio di legittimità anche perché la certificazione medica prodotta non indicava l'impossibilità di deambulare.

Ne consegue l'infondatezza del motivo.

Il secondo motivo è invece inammissibile avendo, la Corte di merito, ampiamente motivato sulla non credibilità della giustificazione addotta da LE. In merito alla causale dell'emissione dell'assegno per Euro 6.500,00 in favore di T. per l'inverosimiglianza della giustificazione addotta che i giudici di appello smontano in ogni parte e che il ricorrente ripropone al giudice di legittimità al quale viene chiesta un'inammissibile rivalutazione dei fatti avendo i giudici di merito ritenuto che l'assegno in questione fosse destinato al pagamento di un quantitativo di cocaina di 107 grammi che fu rinvenuto in possesso di T..

Inammissibile (per le ragioni già enunciate nell'esame del ricorso S.) è infine il terzo motivo di ricorso, riferito al trattamento sanzionatorio.

11^) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2010